TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5855/2017** promossa da:

J. T.,

F. T.,

S. T.,

rappresentato e difeso dall'Avv..., con domicilio eletto presso lo studio del difensore in…,

giusta procura in atti,

ATTORI/OPPONENTI;

contro

ALFA S.P.A ,

rappresentato e difeso dall'Avv…., con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA … PARMA ,

giusta procura in atti

CONVENUTO/OPPOSTO.

CONCLUSIONI

All'udienza con trattazione scritta del 24.03.2021, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con citazione ritualmente notificata, J. e F. T. (in proprio e n.q. di esercente la potestà su S. T. – minore all'epoca della notificazione del ricorso monitorio) hanno frapposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1609/17, con il quale era stato richiesto il pagamento di fatture emesse per la fornitura di merci alla ditta 'Antica Profumeria', di proprietà di…– congiunta a loro premorta.

In via preliminare, gli opponenti hanno eccepito di aver rinunciato all'eredità di….

E' agli atti l'atto di rinuncia, datato 27.05.2014, di J.T. e quello di F. T., formalizzata presso il Tribunale di Marsala.

In corso di causa, gli opponenti hanno altresì prodotto la rinuncia all'eredità, datata 06.10.2020, di S. T., *medio tempore* divenuto maggiorenne.

Parte opposta ha contestato l'efficacia di tali rinunce, contestando che

- le rinunce di F. e J.T. sarebbero inefficaci in quanto provenienti da soggetti in possesso di beni ereditari,

- la rinuncia di S. T. sarebbe paralizzata dall'istanza formalizzata ai sensi dell'art. 749 c.c.

Ora, quanto alla rinuncia di S. T. (v. doc. n. 1, allegato alla memoria del 06.11.2020), è sufficiente annotare che parte opposta ha chiesto che sia disposto un termine ex art. 749 c.c.: l'istanza risulta superflua, giacché non può assegnarsi un termine per accettare a chi ha già rinunziato all'eredità, ponendosi al di fuori dell'area dei successibili.

Tuttavia, poiché non risulta che S. T. abbia compiuto quell'atto dispositivo dopo essere divenuto maggiorenne (egli è nato il 13.02.08 e l'atto di rinuncia risale al 06.10.2020), l'atto è da considerarsi **invalido**, siccome compiuto dal rappresentante legale privo della autorizzazione del Giudice Tutelare – che non è versata in atti.

Quanto alla rinuncia di J. e F. T., la difesa di parte opposta ha contestato che gli eredi sarebbero stati nel possesso dei beni ereditari: sul punto, la giurisprudenza considera sufficiente il possesso anche solo di un bene ereditario (C. n. 11018/98), sì che – in caso di familiari conviventi – era onere degli opponenti comprovare di aver provveduto alla redazione dell'inventario nel termine di cui all'art. 485, co. 2 c.c.

Nel caso di specie, era onere degli opponenti eseguire l'inventario puntualmente e tempestivamente e, poi, comprovare di avervi ritualmente provveduto dal momento che *l'onere imposto dall'art. 485 cod. civ. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma* **anche quella di rinunciare all'eredità**, *ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice* (C. n. 7076/95, n. 4845/03).

Nessun documento in atti comprova l'adempimento dei correlativi oneri.

Superate le eccezioni di carattere preliminare, si può infine affermare che il credito azionato risulta dalla documentazione in atti, in particolare dalle fatture (arg. ex art. 2710 c.c.), corroborate dagli ordinativi sottoscritti dalla titolare dell'attività commerciale (docc. nn. 3, 4, 5) e dai documenti di trasporto.

Consegue, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza: i compensi vengono aumentati del 30%, vista la manifesta fondatezza delle ragioni dell'opposta, attore in senso sostanziale.

P. Q. M.

Il Tribunale di Parma,

definitivamente pronunciando nella causa civile n. 5855/17 RG,

così decide:

rigetta l'opposizione,

conferma il decreto ingiuntivo opposto,

condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;

pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.

Parma, 08/07/2021

Il Giudice

Dott. Marco Vittoria

Pubblicazione il 22/07/2021